



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
 - 9^ SEZIONE CIVILE -

SENT. N. 11748/21
 R. G. 97799/18
 CRON. 2683/21
 REP. DS

Il Giudice di Pace di Napoli G.O.P. avv. Adele Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 97799 ruolo generale degli affari contenziosi anno 2018, a cui è riunito fascicolo n.r.g. 29649/2019 avente ad oggetto "risarcimento danni da sinistro stradale", riservata per la decisione all'udienza di discussione del 21.12.2020 -

T R A

Il signor [redacted], rapp.to e difeso dall' avv. [redacted], come da mandato a margine dell'atto di citazione ed elett.te dom.to in Napoli in via [redacted] - attore fascicolo r.g. 97799/2018 -

CONTRO

[redacted] in persona del legale rapp.te p.t. dom.to ex lege presso UCI - ufficio centrale Italiano- sc a.r.l. elett.te dom.to in Milano Corso Sempione n. 39 -convenuto -

E

Ufficio Centrale Italiano, in pers. del legale rapp.te, rapp.to e difeso dall'avv. [redacted] in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Giorgio Vaiana in Napoli via Riviera di Chiaia n. 276 -convenuto-

E

[redacted] rapp.to e difeso dall' avv. [redacted], come da mandato a margine dell'atto di citazione ed elett.te domiciliato in Napoli in via [redacted] -Attore fascicolo r.g. 29649/2019 -

CONCLUSIONI: come da verbale del 21.12.2020 e comparse conclusionali.

Ragioni di fatto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il signor [redacted] conveniva la l'Ufficio Centrale Italiano ed la [redacted] in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege presso il citato istituto, davanti all'intestato



Giudice affinché fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Renault Scenic Renault Scenic tg. [redacted] di sua proprietà, per effetto del sinistro avvenuto in Napoli via Nicolardi – incrocio via Vecchia San Rocco- in data 01.08.2017 alle ore 21:00 circa. Esponeva l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo, mentre il predetto veicolo impegnava l'incrocio provenendo da via Vecchia San Rocco con diritto di precedenza veniva urtato nella parte laterale destra dalla parte anteriore della Fiat 500 tg. [redacted]. Quest'ultima ferma allo stop veniva sospinta sull'auto dell'attore per il tamponamento ricevuto dal veicolo Renault Megane tg. [redacted]. Il veicolo Renault Scenic riportava danni alla fiancata destra meglio descritti e quantificati nella documentazione agli atti prodotta. Il sinistro era quindi determinato dalla condotta negligente ed imprudente del veicolo Renault Megane tg. [redacted] di proprietà del convenuto che risultava assicurata presso la Uniqua Insurance PLC con polizza indicata in atti. L'attore quindi inoltrava richiesta di risarcimento danni all'UCI ai sensi di legge, che predisponeva anche la perizia sui veicoli.

In prima udienza si costituiva l'UCI s.p.a. che contestava ed impugnava l'atto di citazione e la richiesta dell'attore di cui chiedeva il rigetto. In particolare eccepiva l'improponibilità, improcedibilità e nullità della domanda, la carenza di legittimazione attiva e passiva, e contestava il nesso causale.

In corso di causa veniva disposta la riunione con il fascicolo NRG 97799/2018 riguardante il giudizio promosso dal signor [redacted] proprietario della Fiat 500 tg. [redacted] per il risarcimento dei danni riportati dal citato veicolo per responsabilità del conducente della Renault Megane. Esponeva il signor [redacted] che il proprio veicolo aveva subito danni diretti sul lato posteriore e danni indiretti sul lato anteriore.

All'esito della riunione venivano quindi ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti dalle parti e sulle conclusioni rassegnate la causa è stata riservata in decisione.

Ragioni di diritto della decisione

Preliminarmente va affrontata la questione pregiudiziale relativa alla procura rilasciata allo stesso avvocato da due parti in conflitto attuale o potenziale rilevabile d'ufficio. *“Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di*



interessi (tanto attuale, quanto virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insito nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di simultaneous processus, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione – rilevabile d'ufficio anche in sede di impugnazione – il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti” (Cass. civile, sez. III 25/06/2013, n. 15884; Cass. civile sez. II, 04/11/2005, n. 21350). Va precisato che il conflitto d'interessi può essere non solo attuale ma anche potenziale, tale potenzialità deve essere intesa non come astratta eventualità bensì in stretta correlazione con il rapporto esistente in concreto tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione e, ove non ricorra l'ipotesi del simultaneous processus in cui l'esistenza di siffatta contrapposizione è immediatamente percepibile dal giudice, la denuncia del conflitto non può prescindere dall'allegazione delle deduzioni svolte nei due giudizi (Cassazione civile sez. VI 24/01/2011, n. 1550). Ebbene nel caso de quo è evidente che tra i due attori vi è un potenziale conflitto d'interessi, in quanto la misura e l'incidenza delle singole condotte vanno valutate ai fini della determinazione della responsabilità, cui soccorre la presunzione di corresponsabilità sancita dall'art. 2054 c.c. II Comma che costituisce, appunto, il criterio di distribuzione della responsabilità. Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la difesa in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Cass., 25/09/2018, n. 22772).

Nel caso de quo le procure allo stesso avvocato vanno dichiarate nulle e le domande inammissibili.

La dichiarazione d'inammissibilità assorbe l'esame di ogni altra questione.

Quanto alle spese in considerazione del mancato esame del merito esistono ragioni eccezionali ex art. 92 c.p.c. per compensare.

P.Q.M.

Pag. 3 a 4



il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in epigrafe, ogni diversa richiesta, eccezione e domanda respinte, così provvede:
-dichiara la nullità delle costituzioni degli attori *Giulio Di Lorenzo e Consorzio*
... e per l'effetto l'inammissibilità del giudizio.
-compensa interamente le spese processuali tra le parti
Così deciso in Napoli il 20.04.2021

Il G.O.P.

Avv. Adele Di Lorenzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, li. 22/4/21



AD. ALIERE MORENO